

Con messaggio n. 1366 del 28 marzo l'Inps ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 187, della legge 132/2016 che, come è noto, ha disposto:

- l'aumento degli importi della quattordicesima mensilità per i pensionati titolari di reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo (requisito reddituale introdotto dalla norma originaria);
- l'estensione del beneficio economico nella misura prevista dalla norma originaria ai pensionati in possesso di reddito individuale compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo Inps.

Come noto, la c.d. quattordicesima mensilità, introdotta dall'art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 81/2007, convertito con modifiche in legge 127/2007, consiste nella corresponsione di una somma aggiuntiva in favore dei pensionati di età pari o superiore a 64 anni, in presenza di determinate condizioni di reddito personale.

Con l'intervento della legge di bilancio 2017, la 14.ma mensilità viene corrisposta a decorrere dal 2017 - in funzione della gestione che liquida il trattamento pensionistico, dell'anzianità contributiva che ha dato luogo alla pensione e del reddito personale del pensionato - nella misura indicata nella tabella seguente.

Anni di contribuzione		Importo quattordicesima mensilità	
Gestioni lavoratori dipendenti	Gestioni lavoratori autonomi	Reddito personale fino a 9.786,86 €	Reddito personale da 9.786,86 a 13.049,14 €
Fino a 15	Fino a 18	437 €	336 €
Da 15 a 25	Da 18 a 28	546 €	420 €
Oltre 25	Oltre 28	655 €	504 €

L'importo indicato in tabella viene erogato in misura fissa ad eccezione del caso di:

- pensione erogata per periodi inferiori all'anno intero (pensioni cessate per decesso o con decorrenza in corso d'anno);
- pensionato che compie l'età di 64 anni nel corso dell'anno;
- pensionato con reddito individuale annuo superiore a 9.786,86 (1,5 volte il TM) ovvero a 13.049,14 (2 volte il TM), ma inferiore a tali limiti incrementati del corrispondente importo di 14.ma mensilità.

Per le prime due casistiche, pensione erogata per periodi inferiori all'anno intero e di compimento del 64° anno di età nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione al numero di mesi di erogazione del trattamento pensionistico nel corso dell'anno e/o di possesso del requisito anagrafico.

Con riferimento alla terza casistica - pensionato con reddito individuale annuo superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo, ma inferiore a tale limite incrementato dell'importo della quattordicesima mensilità – in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, prevista dalla legge, l'importo della 14.ma mensilità viene corrisposto in misura ridotta fino a concorrenza del limite di reddito maggiorato.

Anni di contribuzione		Importo 14/ma mensilità		Importo 14/ma mensilità	
Gestioni lavoratori dipendenti	Gestioni lavoratori autonomi	Reddito compreso tra 1,5 volte il TM e 1,5 volte il TM più importo della 14.ma	Importo compreso tra .. e ..	Reddito compreso tra 2 volte il TM e 2 volte il TM più importo della 14.ma	Importo compreso tra .. e ..
Fino a 15	Fino a 18	9.786,86 e 10.223,86 €	437 € e 0	13.049,15 e 13.385,15 €	336 € e 0
da 15 a 25	da 18 a 28	9.786,86 e 10.332,86 €	546 € e 0	13.049,15 e 13.469,15 €	420 € e 0
Oltre 25	Oltre 28	9.786,86 e 10.441,86 €	655 € e 0	13.049,15 e 13.553,15 €	504 € e 0

Vale a dire, ad esempio, che al titolare di un trattamento pensionistico liquidato sulla base di 20 anni di anzianità contributiva, in presenza di un reddito influente di 13.300,00 € annui (reddito compreso tra 2 volte il TM e 2 volte il TM incrementato), verrà corrisposto, a titolo di 14.ma mensilità, un importo pari a 169,15 € (13.469,00 - 13.300,00 = 169,15).

Nell'esempio appena descritto è stato riportato il criterio introdotto dalla norma e applicato dall'Inps per determinare l'importo della 14.ma mensilità negli anni scorsi sulla base dell'originaria normativa.

Con il messaggio in oggetto l'Inps non entra nel dettaglio dei criteri attuativi della c.d. clausola di salvaguardia, come ridefinita dalla legge di bilancio 2017, nel caso di pensionato titolare di reddito personale compreso tra 1,5 volte il TM e tale limite incrementato dell'importo della 14.ma mensilità.

In tal caso - pensionato titolare di reddito personale compreso tra 1,5 volte il TM e 1,5 volte il TM incrementato dell'importo della 14.ma - ai fini della determinazione dell'importo della 14.ma mensilità da corrispondere, oltre all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia (come sopra specificato) va tenuto necessariamente conto anche dell'importo spettante ai soggetti con reddito personale influente compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo.

Potrebbero presentarsi, ad esempio, i seguenti casi:

1° caso - pensionato titolare di un trattamento liquidato sulla base di 20 anni di contribuzione con un reddito influente di 10.000,00 euro. A tale pensionato spetterebbe, a titolo di 14.ma mensilità, l'importo di:

- 332,86 euro (10.332,86 - 10.000,00 = 332,86), con l'applicazione della clausola di salvaguardia;
- 420,00 euro, importo intero previsto dalla Tab A, di cui all'art. 1, comma 187, della legge 232/2016.

L'importo della 14.ma mensilità spettante sarà di 420,00 euro, importo più favorevole delle due verifiche.

2° caso - pensionato titolare di pensione liquidata sulla base di 20 anni di contributi e con reddito personale influente di 9.800,00 euro. A tale pensionato spetterebbe l'importo di:

- 532,86 euro ($10.332,86 - 9.800,00 = 532,86$), con l'applicazione della clausola di salvaguardia;
- 420,00 euro, importo intero previsto dalla Tab A, di cui all'art. 1, comma 187, della legge 232/2016.

L'importo della 14.ma mensilità spettante sarà di 532,86 euro, importo più favorevole delle due verifiche.

L'Inps conferma che il pagamento della 14.ma verrà effettuato – in via provvisoria, con successiva verifica, sulla base dei redditi presunti dell'anno 2016 o del 2017 (in caso di prima concessione) - d'ufficio unitamente al rateo di pensione di luglio 2017, ovvero di dicembre 2017 per i pensionati che perfezionano il requisito anagrafico di 64 anni nel secondo semestre 2017.

Possiamo immaginare che le criticità nella corretta attuazione delle positive novità in materia di 14.ma mensilità, contenute nella legge di Bilancio 2017, potrebbero verificarsi:

- nell'individuazione dei nuovi soggetti aventi diritto, anche per l'eventuale assenza nella banca dati dell'Inps dei dati reddituali necessari per la concessione della prestazione;
- nell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia con doppia verifica, ai fini della determinazione dell'importo parziale della 14.ma mensilità da corrispondere, in favore del pensionato con reddito personale influente superiore a 1,5 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.